CAMERA DEI DEPUTATI N. 2275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASCIO, ACIERNO

Istituzione del Pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni (PRABAM)

Presentata il 20 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il complesso dei beni artistici nel nostro Paese è senza dubbio un patrimonio di cui andare fieri e, soprattutto, da salvaguardare, da tutelare e proteggere non solo per il loro valore intrinseco, ma anche, e *in primis,* perché simboli della cultura e dell'identità storica italiana.

La presente proposta di legge si prefigge di fornire una via di rafforzamento della protezione di tale patrimonio, specialmente ora che, con la rimozione delle barriere confinarie, sussiste il rischio di ampliamento del già fin troppo vasto fenomeno del mercato clandestino di beni artistici.

La stessa Corte dei conti, nella sua ultima relazione in occasione dell'udienza dedicata al conto generale dello Stato per il 1993, denuncia lo stillicidio dei furti di opere d'arte, compiuti dalla criminalità organizzata per riciclare denaro sporco o compensare partite di droga, e spesso commissionati da musei stranieri.

Nel 1993 le forze dell'ordine hanno sequestrato, per un valore complessivo di oltre 130 miliardi, più di venticinquemila oggetti d'arte – a pochissimi dei quali è stato possibile attribuire un proprietario – e più di trentunomila reperti archeologici clandestini.

La Corte dei conti, inoltre, denuncia altresì l'incuria dei beni culturali e sottolinea che ben trentaseimila opere d'arte, ufficialmente in prestito a uffici pubblici e ambasciate, di fatto sono scomparse nel nulla.

Ciò induce a ritenere necessario un archivio generale anche per le opere d'arte di proprietà dello Stato, delle regioni, dei comuni e di ogni altra istituzione pubblica.

La presente proposta di legge ha pertanto lo scopo di:

1) tutelare il patrimonio dei beni artistici italiani, antichi e moderni, contro il furto, le contraffazioni, il trasferimento illecito all'estero, attraverso l'iscrizione dei beni stessi nel pubblico registro, onde avere il controllo reale sull'esistente patrimonio artistico;

2) produrre un gettito fiscale non dalla ricchezza già esistente, ma in seguito all'incremento di valore prodotto con l'iscrizione su un pubblico registro;

3) utilizzare la categoria dei periti di cui all'articolo 50, comma 2, della presente legge e di conseguenza creare un cospicuo numero di posti di lavoro altamente qualificati e con idonea remunerazione.

Circa il primo punto, una considerazione è d'obbligo: se è vero, come è vero, che l'Italia possiede in assoluto il maggior numero di beni artistici al mondo, la mancanza di un pubblico registro che ne determini specificamente le caratteristiche, lasciandoli così nell'anonimato più assoluto o quasi, agevola e favorisce un grandissimo numero di furti d'arte, compiuti a danno di privati, ma anche negli stessi musei, pubblici e privati. Inoltre, con l'istituzione del pubblico registro e l'iscrizione in esso di opere di artisti viventi, verrà limitato il fenomeno abnorme di facile assunzione di paternità che tanto discredito porta nell'ambito del mercato d'arte moderna e che, attraverso truffe e raggiri, reca notevole nocumento economico a quanti, in buona fede, si affacciano sul mercato con l'intento di capitalizzare i loro risparmi.

Per quanto attiene al secondo e terzo punto, si fa notare che un bene iscritto in un pubblico registro e sottoposto a perizia automaticamente aumenta di valore, anche in maniera notevole. È lecito supporre, pertanto, che il proprietario del bene da archiviare sarà ben disponibile a sopportare i costi della perizia e dell'iscrizione, ma anche della pressione fiscale proporzionale al valore dell'opera periziata, soprattutto perché ciò non colpirà la sua ricchezza mobile preesistente, bensì determinerà un incremento oggettivo del valore del suo patrimonio.

L'istituzione di tale pubblico registro comporta, in sintesi, il superamento di due problemi: il primo tecnico – e cioè impedire la sostituzione del bene registrato – il secondo consistente nella realizzazione del registro con costi accettabili.

A risolvere entrambi i problemi viene in soccorso la telematica: le immagini elettroniche del singolo bene con ingrandimenti tali da rendere impossibile una eventuale sostituzione possono essere prodotte a costi bassissimi e la loro trasmissione in bassa frequenza è altrettanto economica.

In termini economici, il materiale necessario a produrre le immagini consisterà in una telecamera fissa munita di alcuni obiettivi, anche microscopici, di un registratore d'immagini, di un trasmettitore e di una stampante anche di immagine. Tali oggetti sono tutti in commercio a un costo assolutamente ragionevole e quindi abbordabile.

Ovviamente, il sistema giuridico deve poter contare sulla funzione notarile, sia nella fase del riconoscimento dell'identità delle parti, sia nell'adeguamento della volontà dei privati alla norma giuridica, sia, da ultimo, nella assunzione di proprie responsabilità per ordinare l'iscrizione nel pubblico registro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PUBBLICO REGISTRO DEI BENI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

ART. 1.

1. È istituito il Pubblico registro dei beni artistici antichi e moderni (PRABAM), presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'Archivio centrale per l'iscrizione dei beni di cui alla presente legge. Tale archivio è a memoria elettronica e riceve gli ordini di iscrizione da parte degli uffici periferici che sono gli studi notarili ed i consigli notarili distrettuali.

2. L'Archivio centrale trasmette copia, su base elettronica, dei dati ricevuti agli uffici provinciali del Ministero. Gli uffici provinciali ricevono entro il giorno 10 del mese successivo copia cartacea del repertorio notarile unitamente a una copia su base elettronica. Tale copia è confrontata con i dati ricevuti dall'Archivio centrale.

ART. 3.

1. Il PRABAM si compone di un archivio generale a base elettronica e di una collezione di documenti a base cartacea.

ART. 4.

1. L'archivio generale è costituito dalle partite generali.

2. Ogni partita generale è destinata all'iscrizione:

a) delle partite speciali;

b) dei diritti e oneri relativi alle partite speciali;

c) dei fatti ed atti giuridici dei quali la legge ammette iscrizione.

ART. 5.

1. Ogni partita speciale di cui al comma 2 dell'articolo 4 costituisce un'unità. La sua estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione o lo scorporo di singoli beni.

2. Se sono stati scorporati tutti i beni iscritti nella partita generale o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del PRABAM, la partita è cancellata.

ART. 6.

1. Nell'archivio generale si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti. Qualora questi non si possano esprimere secondo gli *standard* potrà farsi un richiamo, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda. Le disposizioni chiaramente richiamate si intendono iscritte nell'archivio generale.

ART. 7.

1. Ogni documento notarile in base al quale è eseguita l'iscrizione è conservato dal notaio secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono la collezione dei documenti.

3. Quando, ai sensi della legislazione vigente, il notaio cessa nelle sue funzioni, i documenti di cui al comma 1 sono depositati e conservati presso appositi archivi provinciali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 8.

1. L'archivio generale è pubblico. Chiunque può ispezionarlo sotto il controllo di impiegati dell'ufficio e chiederne

estratti autentici. Egualmente ogni notaio può accedervi per visura di atti.

CAPO II

ISCRIZIONI NEL PRABAM

ART. 9.

1. Le iscrizioni nel PRABAM sono:

a) l'archiviazione;

b) l'intavolazione;

c) l'annotazione.

ART. 10.

1. L'archivio generale si suddivide in due sezioni:

a) beni artistici antichi;

b) beni artistici moderni.

ART. 11.

1. Possono essere archiviati presso la sezione dei beni artistici antichi solo i beni mobili che il perito dichiari identificabili.

ART. 12.

1. Tutti i beni di epoca, anche presunta, antecedente il 1800 e del peso inferiore a chilogrammi 200 devono essere archiviati nella sezione dei beni artistici antichi.

2. I beni di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

a) pittura di ogni tipo e su qualunque supporto;

b) suppellettili;

c) gioielli;

d) oggetti ornamentali della persona e del vestiario;

e) arazzi, broccati e stoffe;

f) tappeti;

g) vestiario d'epoca e paludamenti, sacri e profani;

h) monete e cartamoneta;

i) oggetti d'uso comune;

l) sculture;

m) armi di ogni tipo;

n) oggetti vari.

ART. 13.

1. Il verbale notarile d'archiviazione comprende la perizia di un soggetto abilitato iscritto all'albo professionale regionale.

2. La perizia di cui al comma 1 è composta da:

a) descrizione analitica del bene secondo il foglio elettronico *standard,* che riporta i seguenti dati: categoria; specificazione; materiale costitutivo ed eventuale materiale di supporto; dimensioni; peso, con indice d'errore; soggetto o rappresentazione; uso;

b) la data, come dichiarata dal perito e distinta in:

1) documentata, quando riporta una sommaria indicazione dei documenti ed è stabilito l'anno;

2) molto probabile, quando riporta una sommaria indicazione dei dati su cui si basa l'opinione del perito e la data è indicata con l'oscillazione di cinque anni;

3) probabile, quando riporta una sommaria indicazione degli elementi su cui si base l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di venticinque anni;

4) possibile, quando riporta i motivi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di cinquanta anni;

5) incerta, quando il perito stesso indica l'oscillazione possibile della data con un margine superiore ai cinquanta anni;

c) l'autore o la cosiddetta scuola, distinti in:

1) documentato, quando è riportata una indicazione concisa dei documenti;

2) molto probabile, quando è riportata l'indicazione concisa dei dati e della valutazione del perito;

3) probabile, quando è riportata la valutazione del perito;

4) possibile, quando è riportata la valutazione concisa del perito;

5) anonima;

d) una ripresa con immagini elettroniche, effettuata secondo le seguenti modalità:

1) un'immagine frontale con raffronto metrico e cromatico e, se l'oggetto è tridimensionale, almeno tre immagini a 120 gradi, sull'asse principale, con un rapporto tra l'oggetto e l'immagine di 1 a 1 ed a colori. Qualora con tale rapporto non sia possibile ottenere un'unica immagine, comprensiva dell'intero bene, il perito la può scomporre in più immagini, indicando anche l'eventuale maggior rapporto;

2) con ingrandimento di 1000 volte almeno per le immagini di tre punti o fino alla grandezza che il perito ritiene necessaria al fine di dichiarare l'oggetto insostituibile a meno di alterazione totale o distruzione. Le riprese possono essere effettuate non alla presenza del notaio che, tuttavia, deve confrontare le immagini elettroniche con l'originale. Il confronto può essere fatto anteriormente alla stesura del verbale e in luogo diverso. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale stesso;

e) la dichiarazione di proprietà e degli altri diritti reali da parte dei titolari. Essa deve contenere:

1) l'indicazione del titolo d'acquisto o la dichiarazione di usucapione mobiliare ai sensi dell'articolo 1161 del codice civile;

2) il luogo ove usualmente il bene è custodito;

f) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

ART. 14.

1. Al verbale notarile di archiviazione su supporto elettronico di cui all'articolo 13 è attribuito il numero progressivo di

raccolta del notaio rogante e del suo repertorio a base elettronica e memoria permanente. Il notaio trasmette all'archivio centrale di cui all'articolo 2 il verbale. L'Archivio centrale, ricevuto il verbale, in tempo reale, controlla se esso è conforme alla procedura e se sussistono errori o duplicazioni. Accertata la regolarità dell'intera procedura archivia il verbale e ne trasmette il numero di partita al notaio rogante. In caso contrario comunica il motivo della mancata archiviazione.

ART. 15.

1. Ricevuto il numero di partita ai sensi dell'articolo 14, il verbale è stampato su supporto cartaceo e sottoscritto dal perito, dagli aventi titolo ai diritti reali sui beni e dal notaio rogante, che conserverà il verbale con gli allegati a raccolta nei suoi atti secondo la legge notarile. È stampato anche il repertorio a base cartacea. La sottoscrizione del perito o degli aventi titolo ai diritti reali sui beni può avvenire con dichiarazioni separate a cui si attribuiscono numeri del repertorio progressivi.

2. Il notaio, quando riceve la dichiarazione di cui al comma 1, deve procedere immediatamente a dare l'ordine di archiviazione. I verbali delle altre dichiarazioni, inseriti nel repertorio e già stampati su base cartacea, sottoscritti dalla parte dichiarante e dal notaio, sono allegati al verbale d'archiviazione su base cartacea.

ART. 16.

1. Nella sezione dei beni artistici moderni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 sono archiviabili solo gli oggetti prodotti da persone iscritte nell'Albo nazionale degli artisti viventi di cui all'articolo 54.

ART. 17.

1. Il verbale di archiviazione dei beni di cui all'articolo 16 è costituito da:

a) descrizione analitica secondo il foglio *standard*;

b) ripresa delle immagini elettroniche;

c) dichiarazione dell'artista circa la titolarità dell'opera, per averla prodotta interamente ed esclusivamente;

d) ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

2. La procedura per la verbalizzazione di cui al comma 1 è la medesima prevista per i beni artistici antichi, eccetto per il confronto delle immagini elettroniche con l'originale da parte del notaio che può non essere fatto. In questo caso l'autore deve giurare sulla identità delle immagini e di ciò deve essere fatta menzione negli atti.

ART. 18.

1. La partita tavolare è individuata dal numero di codice fiscale del proprietario o del primo comproprietario e da almeno tre cifre. In ogni partita tavolare sono comprese tante partite speciali quanti beni omogenei appartengono alla medesima ditta, intendendosi per ditta l'insieme dei contitolari per quote e diritti reali dei beni che completano l'intera piena proprietà.

ART. 19.

1. Nel PRABAM possono essere iscritti solo il diritto di proprietà, di usufrutto, d'uso, d'ipoteca nonché i privilegi per i quali la legge consente l'iscrizione nei registri immobiliari.

ART. 20.

1. La comproprietà di un corpo tavolare può essere iscritta solo per quote.

2. Per l'iscrizione dell'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su frazioni di un corpo tavolare o su singoli beni è necessario provvedere allo scorporo.

ART. 21.

1. L'ipoteca può essere iscritta su una quota del corpo tavolare. Le norme sul-

l'ipoteca immobiliare si applicano anche ai beni registrati a norma della presente legge.

ART. 22.

1. Costituiscono oggetto di annotazione:

a) il patto di riscatto per una durata massima di cinque anni;

b) la costituzione della comunione legale o altri vincoli derivanti dal matrimonio;

c) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone dai quali deriva una limitazione del potere di disporre;

d) il pignoramento, il sequestro conservativo e tutti i gravami previsti dalle leggi civili e penali;

e) ogni azione giudiziaria volta a impugnare i diritti tavolari di qualsiasi genere;

f) il luogo ove il bene è usualmente custodito e il suo trasferimento;

g) il valore venale della perizia e ogni ulteriore valore o prezzo degli atti o trasferimenti dichiarati o accertati;

h) ogni perizia aggiuntiva.

ART. 23.

1. In caso di smarrimento o di sottrazione del bene, il possessore legittimo deve immediatamente procedere alla denuncia presso l'autorità giudiziaria e provvedere all'annotazione degli estremi della denuncia presso un notaio.

2. Tale annotazione è esente da qualunque tassa e onorario.

3. Il notaio richiesto deve procedere immediatamente all'annotazione, altrimenti incorre nella sanzione prevista ai sensi dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

ART. 24.

1. Salvo il caso di forza maggiore, il possessore legittimo che omette di denunciare lo smarrimento, la sottrazione o co-

munque la scomparsa del bene dal luogo ove era custodito oltre tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 7 milioni.

ART. 25.

1. L'intavolazione e l'annotazione si può ordinare solo per atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.

2. Il trasferimento o la modificazione di un diritto tavolare devono avvenire per atti contenenti una valida causa.

ART. 26.

1. Per modificare il grado di un'iscrizione ipotecaria sui beni di cui alla presente legge si applicano le norme relative all'iscrizione ipotecaria su beni immobili.

ART. 27.

1. L'iscrizione al PRABAM non può eseguirsi se non per ordine di un notaio.

2. In caso di sentenza provvisoria o passata in giudicato il giudice che emette la sentenza ordina al presidente del distretto notarile competente di provvedere all'iscrizione ai sensi del comma 1.

ART. 28.

1. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, oltre a tutti i requisiti previsti dalla legge, devono contenere l'indicazione dei dati tavolari esatti e completi e del diritto di cui si chiede l'intavolazione o l'annotazione.

ART. 29.

1. I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere

cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto o della dichiarazione di morte presunta.

ART. 30.

1. Le spese per l'iscrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'avente causa, ma sono saldate in anticipo da chi ha richiesto l'iscrizione. Se vi sono più aventi causa esse si ripartiscono per quote eguali, salvo patto contrario.

2. Le spese per l'intavolazione e il rinnovo dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario.

ART. 31.

1. Chi impugna un'iscrizione, dalla quale risulti leso un diritto tavolare, può chiedere al giudice l'annotazione di tale domanda. Il giudice ordina al presidente del consiglio notarile competente di procedere per l'effettuazione di tale annotazione.

2. La sentenza che definisce la lite ai sensi del comma 1 è efficace contro chiunque abbia conseguito diritti tavolari dopo l'annotazione di cui al medesimo comma 1.

ART. 32.

1. L'annotazione di cui all'articolo 31 può altresì essere iscritta contro i terzi che hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori iscrizioni.

2. Il termine per l'annotazione di cui al comma 1 è fissato in sessanta giorni dalla notifica nel caso in cui sia stato notificato il decreto di iscrizione.

3. L'annotazione di cui al comma 1 è iscritta senza necessità di presentare altre motivazioni o documenti giustificativi.

ART. 33.

1. Il diritto all'iscrizione delle annotazioni di cui agli articoli 31 e 32 si prescrive

al compimento del terzo anno dalla data dell'iscrizione pregiudizievole.

ART. 34.

1. È possibile annotare una modificazione all'archiviazione sulla base di una nuova perizia.

2. L'annotazione di cui al comma 1 deve contenere un giudizio d'identità del bene e i motivi che giustificano la modifica del giudizio da parte del nuovo perito.

CAPO III

PUBBLICITÀ DEI DIRITTI REALI SUI BENI D'ARTE ANTICHI E MODERNI

ART. 35.

1. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni di cui all'articolo 1 si acquistano per atto tra vivi solo dopo l'iscrizione nel PRABAM.

2. La modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti di cui al comma 1 non hanno effetto senza la relativa iscrizione o cancellazione nel PRABAM.

3. I diritti e gli obblighi iscritti nel PRABAM non si estinguono per confusione fino a che non siano cancellati.

ART. 36.

1. Chi acquisisce a titolo ereditario o di legato la proprietà o un altro diritto reale sui beni iscritti nel PRABAM non può iscrivere il trasferimento a suo nome nel PRABAM se non mediante certificazione d'eredità. Tale certificazione deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico.

2. Nessuna iscrizione può essere effettuata a favore di chi abbia acquisito a titolo d'eredità o di legato qualsiasi diritto reale se il diritto del dante causa non sia stato iscritto ai sensi del comma 1.

3. Non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati a un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel PRABAM.

ART. 37.

1. Il diritto di proprietà, l'acquisizione di tale diritto per usucapione e l'estinzione per prescrizione di ogni tipo di diritto reale sono iscritti nel PRABAM sulla base di una sentenza passata in giudicato.

2. Il bene iscritto è equiparato a un bene immobile ed è protetto dalla legislazione vigente in materia.

3. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

ART. 38.

1. L'opponibilità ai terzi delle cause d'invalidità o d'inefficacia di un'iscrizione nel PRABAM di un bene sul quale siano stati conseguiti ulteriori diritti è regolata dalla legislazione vigente, compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e non produce danno ai terzi in buona fede.

ART. 39.

1. L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa qualora non venga rinnovata ai sensi degli articoli 2847 e seguenti del codice civile.

ART. 40.

1. Coloro che, ai sensi della legislazione vigente, sono tenuti a curare le trascrizioni, le iscrizioni o le annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare le corrispondenti iscrizioni nel PRABAM compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE D'EREDITÀ E DI LEGATO

ART. 41.

1. Chiunque vanti diritti ereditari può richiedere a un notaio del distretto notarile del luogo in cui si è aperta la successione un certificato notarile d'eredità o di legato.

2. Ove nell'eredità siano compresi beni iscritti nel PRABAM il certificato di cui al comma 1 è obbligatorio.

ART. 42.

1. Il certificato di cui all'articolo 41 si compone della dichiarazione dell'accettazione della chiamata d'erede o di legato, alla quale deve essere allegata copia conforme della denuncia di successione.

ART. 43.

1. Se il titolo alla certificazione di cui all'articolo 41 è un testamento deve essere allegata una copia autentica della pubblicazione del testamento, nonché una dichiarazione notarile genealogica dalla quale risultino i nominativi delle persone chiamate a succedere per legge, in caso di testamento invalido, e in ogni caso, di coloro che hanno diritto a una quota di riserva.

ART. 44.

1. In caso di successione legittima, alla dichiarazione del richiedente deve essere allegato un certificato di morte della persona della cui successione si tratta, nonché la relazione genealogica notarile, in cui si dimostra il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

2. Ai fini di cui al comma 1 il notaio deve esperire le necessarie ricerche presso il registro generale dei testamenti per ac-

certare se esistano disposizioni testamentarie.

ART. 45.

1. Il richiedente deve dichiarare sotto giuramento se pende lite sul diritto a succedere. Tale dichiarazione va menzionata nel certificato di cui all'articolo 41.

ART. 46.

1. Se vi sono più chiamati all'eredità essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune di coeredità.

ART. 47.

1. Qualora l'erede sia stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero il testatore abbia disposto che sia data cauzione, o abbia costituito dei legati, il notaio deve farne espressa menzione nel certificato di cui all'articolo 41.

ART. 48.

1. Se successivamente agli atti di iscrizione risulti l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il notaio dispone, su richiesta degli interessati, o comunque d'ufficio, la revoca della certificazione e della relativa iscrizione. Tale revoca deve essere notificata agli interessati.

ART. 49.

1. La certificazione di cui all'articolo 41 attesta a ogni effetto di legge la qualità d'erede. Non possono essere considerati eredi apparenti o legatari apparenti i possessori privi della certificazione notarile.

CAPO V

COSTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI PERITI

ART. 50.

1. Presso ogni distretto notarile è costituito un ufficio del PRABAM. Ad esso è preposto il presidente del consiglio notarile

o altro notaio delegato dal consiglio. Ogni notaio è abilitato a ordinare l'iscrizione ed a conservarne i documenti. Nel caso in cui in un distretto non fossero reperibili un numero sufficiente di notai in grado di soddisfare le richieste dei cittadini, il consiglio notarile deve provvedere all'allestimento dei locali e delle strutture necessari e ordina, a rotazione, la presenza dei notai del distretto.

2. Presso il PRABAM è tenuto l'albo professionale dei periti, al quale sono iscritti, previa domanda in cui sono indicati i titoli, i laureati della facoltà di lettere antiche o moderne, della facoltà di filosofia, i laureati in materie attinenti ai beni culturali, nonché gli antiquari titolari della relativa licenza da almeno cinque anni all'atto dell'iscrizione.

3. Il consiglio accoglie la domanda e cura la pubblicazione della delibera di accoglimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. L'iscrizione del perito all'albo professionale decorre dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 e gli estremi del numero d'ordine sono immediatamente iscritti presso l'Archivio centrale di cui all'articolo 2.

ART. 51.

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, il richiedente per il quale sussistono tutti i requisiti può proporre ricorso al presidente del tribunale competente contro la delibera di rigetto del consiglio.

2. Il presidente del tribunale decide con proprio decreto non impugnabile.

ART. 52.

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, può avvenire altresì sulla base di un'apposita sessione di esami, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 53.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono stabiliti gli onorari dei periti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2.

CAPO VI

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ARTISTI MODERNI

ART. 54.

1. È istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, l'albo nazionale degli artisti viventi. Le domande d'iscrizione devono essere presentate presso gli organi periferici del Ministero. L'iscrizione all'albo nazionale è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* ed ha effetto dalla data di tale pubblicazione.

2. In caso di rigetto della domanda d'iscrizione all'albo nazionale l'interessato può ricorrere al TAR competente.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, disciplina le condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale.

ART. 55.

1. Gli artisti iscritti all'albo nazionale non possono privarsi del possesso delle loro opere iscrivibili nel PRABAM senza prima averle archiviate. In caso contrario tali opere sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato e sono sequestrate presso l'artista. Al possessore in mala fede si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 56.

1. I beni iscritti nel PRABAM sono sottoposti all'imposta sostitutiva del 4 per cento a carico dell'acquirente, salva diversa

volontà delle parti. Tale imposta è versata al notaio rogante che, entro dieci giorni provvede a versare l'1 per cento dell'importo al Ministero per i beni culturali e ambientali e il 3 per cento alla regione ove il bene è conservato.

2. Nel caso di trasferimento del bene nel territorio di una regione diversa da quella presso la quale è avvenuta inizialmente l'iscrizione, il proprietario ha soltanto l'obbligo di comunicare all'ufficio del PRABAM di questa regione l'avvenuto trasferimento del bene.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è calcolata, negli atti tra vivi, sul prezzo di cessione e in caso di successione, sul valore dichiarato.

4. L'ufficio del PRABAM, anche su richiesta del Ministro per i beni culturali e ambientali, può disporre una perizia al fine di accertare un diverso valore del bene. Nel caso in cui il valore accertato superi fino al 20 per cento il valore dichiarato non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. Qualora il valore accertato superi quello dichiarato di una percentuale compresa fra il 20 e il 50 per cento, all'imposta sostitutiva si applica un'addizionale pari al 10 per cento del valore accertato.

5. L'ufficio del PRABAM competente per territorio riceve il versamento dell'addizionale sul valore accertato e ne ripartisce l'ammontare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione secondo quanto previsto al comma 1.

6. Colui che ha provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva o dell'addizionale può ricorrere, nelle forme previste per il versamento dell'imposta di registro.

7. L'imposta sostitutiva è comunque determinata al minimo in lire 50.000.

ART. 57.

1. Se il bene oggetto d'imposta è un'opera iscritta nell'archivio generale, sezione dei beni artistici moderni, l'ufficio del PRABAM versa all'autore vivente la quota dell'1 per cento del valore dichiarato o accertato del bene. Tale somma è esente da imposte.

ART. 58.

1. I beni archeologici in possesso di cittadini italiani e custoditi in Italia possono essere archiviati e iscritti nel PRABAM dai possessori se denunciati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento del 20 per cento del valore accertato. Tali beni sono inalienabili per cinque anni dalla data della relativa iscrizione.

ART. 59.

1. Se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni artistici sottratti allo Stato o a privati sono restituiti ai legittimi proprietari, il reato di furto eventualmente accertato è estinto, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

ART. 60.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 58 e 59, i beni che non siano stati archiviati sono sequestrati dal prefetto su segnalazione degli uffici del PRABAM, che provvedono altresì all'archiviazione a tale titolo. I beni sequestrati di cui si accerti la provenienza illecita sono restituiti ai legittimi proprietari e, comunque, dopo un anno dall'archiviazione, sono assegnati dalla regione a musei o università, ovvero sono venduti. I proventi della vendita sono suddivisi tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 56. Il detentore che non può opporre alcun titolo valido non ha diritto ad alcuna indennità per la perdita del bene.

ART. 61.

1. Se il bene non è stato sequestrato ai sensi dell'articolo 60, il detentore può chiederne l'archiviazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento dell'imposta so-

stitutiva del 4 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 56.

ART. 62.

1. I distretti notarili ricevono gli ordini di iscrizione provenienti dall'autorità giudiziaria. Essi sono distribuiti tra i notai a cura del presidente del distretto notarile.

ART. 63.

1. Entro i primi sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge l'archiviazione dei beni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 12 è soggetta all'imposta sostitutiva fissa di lire 20.000. L'onorario notarile è pari a lire 15.000 e l'onorario del perito è ridotto a un quarto.

2. Per i beni di cui alle lettere da *b)* a *n)* del comma 2 del citato articolo 12 provvede ogni due mesi il Ministro delle finanze con proprio decreto ad aggiornare gli importi di cui al presente articolo.

ART. 64.

1. In caso di archiviazione disposta nei termini di cui alla presente legge non è necessaria la ripresa con immagini elettroniche effettuata ai sensi della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 12. Tale ripresa deve comunque avvenire al compimento del primo atto tra vivi o in caso di successione ereditaria oppure nell'ipotesi di iscrizione di ipoteca, e in ogni caso non oltre cinque anni dalla data della prima archiviazione del bene.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2275
Lire 1000